



Venezia, Prot. n.

Ordinanza n. 2021. 124

OGGETTO:

provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione dell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, gestito dalla società "ANDECOP s.a.s." (p. i. 03613770274 con sede in San Donà di Piave (VE) via Unità d'Italia nr. 59), ubicato in Venezia - Mestre via Carducci n. 3, nella persona del

IL SINDACO

Premesso

che il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia, con proprio atto del 15 febbraio 2021, inviava al Sindaco di Venezia una Segnalazione di degrado e insicurezza urbana con proposta di emissione di ordinanza sindacale per motivi di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000, di modifica dell'orario di chiusura a carico dell'esercizio gestito dalla ditta ANDECOP s.a.s. avente per oggetto la somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, con sede legale in San Donà di Piave (VE) Via Unità d'Italia n. 59, relativamente al locale in cui sono collocati distributori automatici in Venezia-Mestre, via Carducci n. 3, partita iva 03613770274;

Considerato che

a supporto di detta proposta vi sono urgenti ed indifferibili motivazioni di tutela della sicurezza urbana, in quanto è stato appurato che:

- In data 10 febbraio 2021, personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia escuteva a verbale di s.i.t. il Signor. IIII, il quale, confermando quanto dallo stesso segnalato nell'esposto del 28 gennaio u.s. (Prot. Gen. 49835), dichiarava che il locale adibito a self-service con distributori automatici di alimenti e bevande, sito in Venezia-Mestre, Via Carducci n.3, è assiduamente frequentato da sbandati che causano una grave situazione di degrado e insicurezza sociale, espletando i propri bisogni fisici sulla pubblica via, consumando vino seduti a terra, innescando discussioni animose. L'ultima di tali liti, avvenuta in data 28 gennaio u.s. verso le ore 17.30, aveva generato una colluttazione nel corso della quale una bottiglia di vetro, utilizzata come arma, era stata frantumata colpendo sulla testa un soggetto che aveva preso parte alla lite medesima;
- ➤ In data 10 febbraio 2021, personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia escuteva a verbale di s.i.t. la Signora ... la quale, confermando quanto dalla stessa segnalato





nell'esposto del 28 gennaio u.s. (Prot. Gen. 48705), esponeva una situazione di degrado sociale riconducibile alle frequentazioni del self-service di Via Carducci n.3, dove soprattutto nel tardo pomeriggio-sera si concentrano episodi di contrasto verba e e scontri tra i frequentatori, al termine dei quali vengono rinvenuti in loco accumuli di immondizia;

- In data 08 febbraio 2021 personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia escuteva a verbale di s.i.t. la Signora I..., la quale, confermando quanto dalla stessa segnalato nell'esposto del 28 gennaio u.s. (Prot. Gen. 48666), indicava una situazione di disagio collegata allo stazionamento di gruppi di persone, per la maggior parte clochard, che soprattutto nella fascia oraria tardo-pomeridiana impediva la fruizione del passaggio pedonale e della fermata dell'autobus di Via Carducci, in corrispondenza della zona antistante al locale allestito con distributori automatici di alimenti e bevande;
- In data 08 febbraio 2021 personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia escuteva a verbale di s.i. il Signor il quale confermando quanto dallo stesso segnalato nell'esposto del 28 gennaio u.s. (Prot. Gen. 48595), precisava che il locale sito in Venezia Mestre Via Carducci n.3, allestito con distributori automatici di alimenti e bevande, era un ritrovo di sbandati, spesso in stato di alterazione psico-motoria, i quali creavano disagi al contesto residenziale e commerciale, alimentando discussioni caratterizzare da offese reciproche e aggressioni e che, in modo particolare dopo le ore 18.00, causavano un grave problema di sicurezza urbana, allontanando dalla zona cittadini e potenziali clienti di passaggio:
- In data 08 febbraio 2021 personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia escuteva a verbale di s.i.t. la Signora , la quale, confermando quanto dalla stessa segnalato nell'esposto del 28 gennaio u.s. (Prot. Gen. 48055), evidenziava la problematica di natura igienico sanitaria causata dagli assidui assembramenti dovuti ai fruitori dei distributori automatici di alimenti e bevande ubicati in Via Carducci n.3, i quali oltre ad ingenerare uno stato di insicurezza urbana nei passanti, abbandonavano al suolo rifiuti di ogni genere, compreso l'espletamento di bisogni fisiologici sulla pubblica via;
- in data 06 febbra o 2021, personale de la Polizia Locale di Venezia interveniva presso l'area dei distributo i automatici installati in Venezia-Mestre via Carducci n. 3 accertando la violazione di cui all'art. 16 R.P.S.U. a car co di un soggetto sorpreso a lordare la pubblica via abbandonando bottiglic e scatole di vino e versando ingente quantità di vino sul marciapiede in prossimità del civico 3 di via Carducci:
- in data 28 gennaio 2021, i sigg. (Prot. Gen. 49835), (Prot. Gen. 48666), (Prot. Gen. 48744), (Prot. Gen. 48705), (Prot. Gen. 48595), (Prot. Gen. 48595), (Prot. Gen. 48055) segnalavano al Comando della Polizia Locale di Venezia una situazione di degrado e insieurezza urbana collegata alle condotte dei fruitori dei distributori automatici installati presso il locale in Venezia-Mestre via Carducci n. 3. riassumibili in episodi di minzioni e deiezioni abbandonate sulla pubblica via, assembramenti di persone all'interno del locale.





riunite senza il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie come previsto dalla vigente normativa contrasto alla diffusione del virus COVID 19, abbandono di rifiuti dentro e fuori dal citato locale con ripercussioni igienico-sanitarie. Gli esponenti segnalavano inoltre una recente violenta colluttazione con spargimento di sangue, causata dagli stessi fruitori;

- in data 24 dicembre 2020, personale della Polizia Locale di Venezia e del locale Commissariato interveniva presso l'area dei distributori automatici installati in Venezia-Mestre via Carducci n. 3 per assembramento di persone problematiche per la sicurezza urbana, chiedendo ed ottenendo, dal gestore del locale, la chiusura anticipata almeno nella notte di Natale:
- in data 02 dicembre 2020, perveniva richiesta d'intervento alla Sala Operativa della Polizia Locale di Venezia, in prossimità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici ubicato in Venezia-Mestre via Carducci n. 3, per la presenza di persone senza fissa dimora stese a terra, intente a urinare sulla pubblica via;

Considerato altresì

che tale situazione di degrado ha originato un significativo allarme nell'opinione pubblica, tanto che in data 14 febbraio 2021 nel quotidiano "Il Gazzettino di Venezia Mestre" veniva pubblicato un articolo riportante l'allarme dei residenti per il degrado causato dalla presenza di sbandati nei pressi ed all'interno del locale di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici self-service di Via Carducci aperto 24 ore su 24;

Preso atto

che i fatti e i pregiudizi riportati nelle dichiarazioni rese dagli esponenti, così come accertato dagli operatori di polizia locale intervenuti, attengono a tematiche di sicurezza pubblica, quali il degrado del territorio e il pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con riferimento all'assidua presenza di soggetti senza fissa dimora, sorpresi a lordare il suolo pubblico, inosservanti della normativa anti COVID-19, spesso in condizioni di manifesta ubriachezza concentrata soprattutto nella fascia oraria tardo-pomeridiana/serale, integrano fattori di marginalità sociale idonea a generare uno stato di insicurezza.

Considerato ancora

che il locale dove sono installati i distributori automatici della società ANDECOP s.a.s., in Venezia-Mestre via Carducci n. 3 è individuato quale punto di ritrovo stabile di sbandati e soggetti senza fissa dimora anche colti in stato di manifesta ubriachezza e destinatari di Ordini di allontanamento e responsabili di comportamenti illeciti;

Ritenuto





Che tali condotte violente, inurbane ed indecorose sono indiscutibilmente legate al locale oggetto de la presente ordinanza, sono senz'altro suscettibili di aggredire il bene giuridico "sicurezza urbana" e che il sindaco ben può emettere ordinanze contingibili e urgenti dirette a prevenire e contrastare l'insorgere di tali fenomeni degene i:

Ritenuto altresì che

sul a base degli elementi acquisiti dal a Polizia Locale di Venezia. l'adozione di un provvedimento temporale di chiusura anticipata dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori au omatici, gestito dalla società "ANDECOP s.a.s., possa perseguire l'esigenza primaria di tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano;

Considerate

del tu to condivisibili le preoccu azioni espresse dalla Polizia Locale di Venezia relative alla requentazione del predetto locale, soprattutto in orario tardo-pomeridiano/serale, da parte dei numerosi fruitori del servizio offerto dalla vicinissima sede della Mensa Ca` Letizia sita in via Querini n. 19/A:

Ritenuto necessario

quindi, introdurre la limitazione dell'orario di apertura del predetto locale tra le ore 8.00 e le ore 17.00 di ogni giorno, per giorni trenta, in modo che questi non costituisca un polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di tutti i descritti fenomeni di deg ado ed allarme sociale nella zona, con conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile, in particolare nelle ore serali e notturne:

Visto

l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legis at vo 18 agosto 2000 n. 267 e s. mm.ii.), che in nateria di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicur zza u bana:

Visto ancora

il comma 4-bis del medesimo art. 54 del T.U.E.L. che prevede che I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sistanze stupefacenti:



Visto infine

IL SINDACO

l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

Dato atto che

il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.);

Preso atto

delle previsioni di cui al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e della legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

ORDINA

All'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, gestito dalla società "ANDECOP s.a.s." (partita iva 03613770274), ubicato in Venezia - Mestre via Carducci n. 3, nella persona del legale rappresentante

di svolgere

l'attività in detto locale in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 17.00 di ogni giorno.

Il presente provvedimento si applica <u>per giorni trenta</u>, a partire dal giorno successivo alla data di notifica dello stesso al legale rappresentante della società interessata.

Gli organi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD. Codice dell'Amministrazione Digitale, D. Lgs. n. 82 del 0 03 ±005 s.m. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comun, di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatic. vi ne a sensi degli arti. 22-23 e 23 ter de D. Lgs. 82-2005.

